



Ordinanza d'applicazione alla Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia

APPROVATA DAL MUNICIPIO
IL 1° DICEMBRE 2025

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1-3 Disposizioni generali
- Art. 4 Compiti

II. OBBLIGO DI SERVIZIO POMPIERI

- Art. 5 Principio
- Art. 6 Durata del servizio
- Art. 7 Idoneità
- Art. 8 Incorporazione
- Art. 9 Aggiornamento
- Art. 10 Effettivi necessari

III. ORGANIZZAZIONE

- Art. 11 Nomina della Commissione dei pompieri
- Art. 12 Composizione
- Art. 13 Compiti e competenze della Commissione dei pompieri
- Art. 14 Strutturazione del corpo pompieri
- Art. 15 Stato maggiore
- Art. 16 Comandante dei pompieri
- Art. 17 Vicecomandante
- Art. 18 Ufficiali
- Art. 19 Capigruppo
- Art. 20 Furiere
- Art. 21 Prescrizioni di servizio
- Art. 22 Obblighi dei quadri
- Art. 23 Divieti
- Art. 24 Provvedimenti disciplinari
- Art. 25 Equipaggiamento personale
- Art. 26 Materiale e fabbricati

IV. SERVIZIO DI ESERCITAZIONE

- Art. 27 Servizio di esercitazione
- Art. 28 Piano di esercitazione
- Art. 29 Oggetto dell'esercitazione

V. ALLARME

- Art. 30 Allarme
- Art. 31 Richiesta d'aiuto
- Art. 32 Prestazioni d'aiuto esterne
- Art. 33 Comando
- Art. 34 Assicurazione

VI. RETRIBUZIONE E MULTE

- Art. 35 Retribuzione
- Art. 36 Multe
- Art. 37 Giustificazioni

VII. TASSA D'ESENZIONE

- Art. 38 Principio
- Art. 39 Tassa d'esenzione
- Art. 40 Esonero dalla tassa d'esenzione
- Art. 41 Utilizzo tasse e multe
- Art. 42 Incasso tasse e multe
- Art. 43 Amministrazione

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 Disposizioni finali
- Art. 45 Entrata in vigore

In applicazione dell'art. 21 della Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia, della Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (CSC 840.100, Legge sulla protezione antincendio) e dell'Ordinanza relativa alla Legge sulla protezione antincendio (CSC 840.110), il Comune di Bregaglia emette la seguente Ordinanza d'applicazione alla Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ¹La polizia del fuoco ed il servizio pompieri sono di pertinenza del Comune, se i compiti non rientrano nelle competenze di organi cantonali. Il Comune può affidare parzialmente l'esecuzione alla Commissione dei pompieri.

²La designazione di persone, funzioni e professioni, nella presente ordinanza, si riferisce per principio ad ambedue i sessi, a meno che ai sensi dell'ordinanza non risulti altrimenti.

Art. 2 ¹La presente ordinanza stabilisce l'organizzazione ed i compiti del servizio antincendio del Comune di Bregaglia.

²La frazione di Maloja può aderire ad un corpo pompieri dell'Engadina Alta.

Art. 3 ¹Le prescrizioni generalmente vincolanti della Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (CSC 840.100, Legge sulla protezione antincendio) e dell'Ordinanza relativa alla Legge sulla protezione antincendio (CSC 840.110), nonché tutte le prescrizioni e direttive cantonali in materia di polizia del fuoco e servizio antincendio sono valide, anche se non esplicitamente citate nella presente ordinanza.

Art. 4 **Compiti**

¹Il corpo pompieri è il corpo generale di difesa contro i sinistri. Esso lotta contro gli incendi, presta soccorso stradale, interviene ad eventi naturali e sinistri che mettono in pericolo umani, animali e beni materiali o che danneggiano o minacciano l'ambiente. Il corpo pompieri presta aiuto in caso di interventi ai sensi della protezione della popolazione. Esso può essere obbligato ad assumere ulteriori compiti (secondo l'art. 2 della Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia).

II. OBBLIGO DI SERVIZIO POMPIERI

Art. 5 **Principio**

¹Di regola, uomini e donne con domicilio nel Comune di Bregaglia sono soggetti all'obbligo del servizio pompieri.

²Dei coniugi conviventi o dei partner delle unioni domestiche registrate, uno solo è tenuto a prestare servizio pompieri. La durata dell'obbligo si conforma all'età del coniuge risp. del partner più anziano. Lo stesso principio vale per gli stranieri con permesso di domicilio (C) o permesso di dimora (B).

Art. 6 Durata del servizio

¹L'obbligo del servizio pompieri inizia dopo il compimento del 18esimo anno d'età e termina nel 50esimo anno d'età (dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 19 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 50 anni).

²In tale ambito, a seconda del fabbisogno, la Commissione dei pompieri può adottare anche altre regolamentazioni (ma solo per l'età compresa tra i 18 e i 50 anni; per ulteriori adeguamenti, la presente ordinanza deve essere modificata dal Municipio).

Art. 7 Idoneità

¹Se a causa d'infermità fisiche o psichiche sussistono dubbi riguardanti l'idoneità al servizio pompieri, è necessaria la certificazione del medico.

Art. 8 Incorporazione

¹Nessuno ha il diritto di essere incorporato nel servizio pompieri attivo. La Commissione dei pompieri stabilisce se chi è soggetto all'obbligo di servizio debba prestare servizio attivo o versare la tassa d'esenzione. Merito a tale decisione vanno considerati il fabbisogno del corpo pompieri, l'idoneità personale e professionale, il luogo di lavoro e di residenza del soggetto, nonché la reperibilità in caso d'intervento. In caso di prestazioni di servizio insufficienti è possibile un trasferimento dall'obbligo del servizio attivo al versamento della tassa d'esenzione. Per il trasferimento dal servizio attivo al versamento della tassa d'esenzione, o viceversa, deve essere inoltrata domanda alla Commissione dei pompieri entro il 31 ottobre.

Art. 9 Aggiornamento

¹I membri del corpo pompieri possono essere obbligati a tenersi aggiornati e ad assumere cariche dirigenziali. Essi devono frequentare i rispettivi corsi, le esercitazioni, e devono prestare i servizi legati al grado o alla funzione. I gradi sono rilasciati secondo l'ordinamento militare.

Art. 10 Effettivi necessari

¹La Commissione dei pompieri stabilisce il numero necessario degli effettivi a dipendenza della valutazione dei compiti affidati ai pompieri nel Comune e delle direttive dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

²Su base facoltativa e previa l'approvazione della Commissione dei pompieri, è possibile estendere il periodo di servizio oltre il termine fissato, con l'obbligo di seguire i regolari corsi d'aggiornamento.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Nomina della Commissione dei pompieri

¹Il Municipio esercita la sovrintendenza sul corpo pompieri. Esso nomina per la durata di quattro anni la Commissione dei pompieri mantenendo la stessa cadenza di nomina come per le altre commissioni secondo la Costituzione e la Legge sull'organizzazione comunale.

Art. 12 Composizione

¹La Commissione dei pompieri è composta da 5 membri:

- presidente: il membro (dicastero) del Municipio
- membri: il comandante del corpo pompieri
- il vicecomandante
- il furiere
- un membro dei quadri

Art. 13 Compiti e competenze della Commissione dei pompieri

¹Alla Commissione dei pompieri compete in particolare:

- a) stabilire gli effettivi necessari del corpo pompieri a norma dell'art. 10;
- b) nominare i quadri;
- c) proporre al Municipio la nomina della Commissione dei pompieri;
- d) trasferire e/o licenziare i membri del corpo pompieri non idonei;
- e) allestire il preventivo delle spese a mano del Municipio;
- f) provvedere agli acquisti ed alle riparazioni urgenti esclusi dal preventivo fino a CHF 2'000.00 all'anno;
- g) evadere le multe disciplinari a norma dell'art. 37 fino a CHF 500.00;
- h) evadere le opposizioni inoltrate contro le decisioni del comandante;
- i) evadere le pretese avanzate in merito a spese di interventi in seguito ad azioni premeditate, di grave negligenza o di infrazione;
- j) sorvegliare la preparazione al servizio e l'efficienza operativa del corpo pompieri;
- k) designare le persone per la frequenza di corsi e manifestazioni dei pompieri;
- l) esonerare le persone dal servizio attivo a norma dell'art. 11;
- m) decidere in merito alle giustificazioni (art. 38).

Art. 14 Strutturazione del corpo pompieri

¹Il corpo pompieri è strutturato in stato maggiore, reparti e gruppi, i quali vengono composti ed incorporati a seconda del fabbisogno.

Art. 15 Stato maggiore

¹La Commissione dei pompieri funge da stato maggiore.

Art. 16 Comandante dei pompieri

¹Al comandante competono:

- a) organizzazione e conduzione del servizio di intervento, di istruzione e di picchetto;
- b) sovrintendenza sul personale e sul materiale;
- c) notifica di malattie e incidenti all'assicurazione per i pompieri in tutta la Svizzera della CSP;
- d) informazione corrente alla Commissione dei pompieri in merito al servizio antincendio;
- e) redazione del piano di esercitazione annuale;
- f) rappresentanza del corpo pompieri verso l'esterno;
- g) rapporto all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni in caso di sinistro.

Art. 17 Vicecomandante

¹Il vicecomandante è il sostituto del comandante.

Art. 18 Ufficiali

¹Gli ufficiali hanno i compiti seguenti:

- a) conduzione delle sezioni negli esercizi;
- b) assumersi il ruolo di capo intervento in caso di allarme;
- c) prestare il servizio di picchetto;
- d) coordinare i capigruppo in caso di intervento come pure durante gli esercizi;
- e) preparazione della formazione.

Art. 19 Capigruppo

¹I capigruppo hanno i compiti seguenti:

- a) condurre il gruppo negli esercizi ed interventi;
- b) preparazione della formazione;
- c) prestare servizio di picchetto;
- d) coordinazione del gruppo assegnato.

Art. 20 Furiere

¹Il furiere provvede:

- a) alla tenuta del controllo degli effettivi;
- b) al controllo del servizio di esercitazioni e di intervento.

Art. 21 Prescrizioni di servizio

¹In merito al comportamento nel corpo pompieri vigono le seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di frequentare esercitazioni e corsi;
- b) obbligo di prestare servizio in caso di allarme;
- c) comportamento disciplinato;
- d) puntualità alle esercitazioni e rapidità nel presentarsi in caso di sinistro;
- e) esecuzione immediata e precisa degli ordini e delle disposizioni dei superiori;
- f) uso corretto del materiale dei pompieri e della proprietà di terzi.

Art. 22 Obblighi dei quadri

¹I quadri (comandate, vicecomandante, ufficiali e capigruppo) mantengono il loro grado o la loro funzione fino al momento del proscioglimento dell'obbligo di servizio, fino alla sospensione, al licenziamento su richiesta, alla promozione o al trasferimento da parte dell'autorità competente. Gli ufficiali o capigruppo sospesi dal loro grado o dalla loro funzione prima della scadenza dell'obbligo di servizio o ritirati per motivi di forza maggiore, non possono più essere incorporati nel servizio attivo.

Art. 23 Divieti

¹È vietato:

- a) allontanare oggetti senza l'esplicito ordine del capo intervento locale;
- b) abbandonare i posti assegnati, ad eccezione dei casi di assoluta emergenza;
- c) fumare e consumare alcolici durante il servizio;
- d) portare l'uniforme senza convocazione o permesso del comandante.

Art. 24 Provvedimenti disciplinari

¹Il capo intervento locale ha il diritto di espellere dal luogo del sinistro o dell'esercitazione i pompieri che si comportano in modo scorretto, con immediata denuncia del fatto al comandante.

Art. 25 Equipaggiamento personale

¹Ogni persona è responsabile per l'equipaggiamento ricevuto e la rispettiva cura. In caso di trasferimento ad altro domicilio o di licenziamento dal servizio attivo, l'equipaggiamento deve essere consegnato al furiere in buono stato e pulito. Gli oggetti smarriti al di fuori del servizio pompieri vanno rimborsati.

Art. 26 Materiale e fabbricati

¹Il materiale è depositato e mantenuto in modo adeguato secondo le indicazioni del comandante.
Il Comune mette a disposizione dei pompieri magazzini adeguati a tale scopo.

IV. SERVIZIO DI ESERCITAZIONE

Art. 27 Servizio di esercitazione

¹Il servizio di esercitazione avviene conformemente alle direttive vigenti dell'Assicurazione dei fabbricati dei Grigioni. A seconda del fabbisogno, il comandante può ordinare ulteriori esercitazioni.

²La Commissione dei pompieri può stabilire un numero minimo di esercizi per ogni reparto.

Art. 28 Piano di esercitazione

¹Ogni persona che presta servizio attivo riceve il piano di esercitazione all'inizio dell'anno. Il piano di esercitazione vale quale chiamata. Eventuali modifiche sono comunicate dal comandante.

Art. 29 Oggetto dell'esercitazione

¹Gli inquilini, risp. i proprietari, sono tenuti a permettere le esercitazioni dei pompieri nel o al loro immobile ed a garantire l'accesso ai pompieri fino alle ore 22:00.

²Gli oggetti dell'esercitazione o componenti degli stessi devono essere utilizzati con la massima cura. In merito alla scelta degli oggetti occorre informare tempestivamente i proprietari, risp. gli inquilini. Vanno tenuti in considerazione eventuali casi di malattia o altre situazioni particolari.

V. ALLARME

Art. 30 Allarme

¹L'allarme è comunicato per telefono e pager.

Art. 31 Richiesta d'aiuto

¹Se in caso di sinistro il corpo pompieri non riesce a far fronte da solo all'evento, il comandante sul luogo del sinistro deve richiedere tempestivamente l'aiuto di ulteriori forze necessarie.

Le forze d'aiuto esterne vanno congedate non appena la situazione sul luogo del sinistro lo permette.

Art. 32 Prestazioni d'aiuto esterne

¹In caso di richiesta d'aiuto da parte di altri comuni, il rispettivo comandante dei pompieri stabilisce la squadra e l'equipaggiamento dei reparti convocati. L'efficienza operativa del proprio corpo pompieri deve rimanere garantita. Le eventuali spese possono essere fatturate al comune richiedente l'aiuto.

Art. 33 Comando

¹Il responsabile sul luogo del sinistro è il comandante del corpo pompieri, in caso di impedimento, il vicecomandante. Se fosse impedito anche il vicecomandante, il comando sarà assunto dal graduato più alto arrivato per primo sul luogo del sinistro.

Art. 34 Assicurazione

¹Tutta la squadra dei pompieri è assicurata contro incidenti e malattie in seguito a prestazioni nel servizio pompieri presso l'assicurazione per i pompieri in tutta la Svizzera della CSP, secondo gli statuti della stessa.

VI. RETRIBUZIONE E MULTE

Art. 35 Retribuzione

¹I membri del corpo pompieri sono retribuiti per le loro prestazioni nel seguente modo:

- per esercizio CHF 40.00
- per esercizio (capigruppo) CHF 50.00
- per esercizio (ufficiali) CHF 60.00
- interventi (all'ora) CHF 40.00
- corsi di perfezionamento CHF 220.00
- servizio picchetto CHF 3.00 per ora*
- lavori di manutenzione CHF 25.00 per ora

*60 ore per un fine settimana e 30 ore per un giorno festivo. Anche i capigruppo partecipano al servizio di picchetto.

²Il comandante, il vicecomandante e gli altri membri della commissione (senza il presidente) ricevono, oltre alle indennità di servizio, un onorario fisso annuale pari a:

- Comandante CHF 4'000.00
- Vicecomandante CHF 2'000.00
- Furiere CHF 1'500.00
- Membro commissione CHF 1'000.00
- Capo formazione* CHF 500.00
- Ufficiali CHF 500.00
- Capigruppo CHF 250.00

*Il capo formazione viene definito dai quadri. Nel caso di due formatori, la retribuzione sarà divisa. Il suo compenso va ad aggiungersi a quello per altre cariche.

³Per le sedute della Commissione si applica il tariffario per le autorità e gli organi comunali del Comune di Bregaglia.

Art. 36 Multe

¹La Commissione dei pompieri può punire:

- a) per l'assenza ingiustificata da un esercizio con una multa di CHF 75.00 (fino ad un massimo di CHF 450.00 l'anno, pari alla tassa d'esenzione);
- b) per ritardo o abbandono anticipato con una multa pari al soldo;
- c) per assenza da una giornata di perfezionamento e da un corso di perfezionamento la multa corrisponde alla tariffa giornaliera;
- d) per abbandono anticipato di un intervento, senza comunicazione al comandante, la multa è di CHF 450.00;
- e) per comportamento indisciplinato, rifiuto di un ordine o simile la multa ammonta a CHF 100.00;
- f) se necessario la Commissione può licenziare il pompiere, il quale dovrà versare la tassa d'esenzione.

²Contro le decisioni della Commissione dei pompieri possono essere interposte opposizioni scritte e motivate presso il Municipio entro 10 giorni dalla comunicazione.

Art. 37 Giustificazioni

¹Le giustificazioni causa assenze da esercitazioni o interventi devono essere presentate al furiere, per iscritto e motivate, entro 10 giorni; in caso di assenza dal domicilio entro 3 giorni dopo il rientro. La Commissione decide in merito alle giustificazioni. Valgono come motivazioni:

- a) malattia o infortunio, se comprovati da un certificato medico;
- b) servizio militare e servizio della protezione civile, da comprovare con il libretto di servizio;
- c) grave malattia o decesso in famiglia;
- d) corsi e scuola nell'ambito della professione;
- e) altre giustificazioni (sedute del Municipio, di commissioni comunali).

In merito ad altri motivi fondati decide la Commissione dei pompieri.

²Contro la decisione della Commissione dei pompieri, inerente le giustificazioni, può essere interposta opposizione scritta e motivata presso il Municipio entro 10 giorni dalla comunicazione.

VII. TASSA D'ESENZIONE

Art. 38 Principio

¹Le persone soggette all'obbligo di servizio pompieri con domicilio nel Comune di Bregaglia, che non prestano servizio pompieri nel corpo pompieri comunale o in un corpo aziendale riconosciuto a livello cantonale, sono soggette alla tassa d'esenzione. L'assoggettamento alla tassa d'esenzione si conforma all'età del coniuge risp. del partner (art. 5) più anziano.

Art. 39 Tassa d'esenzione

¹La tassa annua d'esenzione dal servizio pompieri ammonta a CHF 450.00. Per persone con domicilio settimanale fuori valle, CHF 200.00.

Art. 40 Esonero dalla tassa d'esenzione

¹Sono esonerati dalla tassa d'esenzione:

- a) il sindaco, il deputato al Gran Consiglio;
- b) il presidente del Tribunale distrettuale;
- c) i medici di condotta, i medici privati ed i veterinari;
- d) i parroci ed i preti;
- e) i membri della polizia cantonale e le guardie di confine;
- f) le persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche;
- g) genitori singoli di bambini in età scolastica e prescolastica;
- h) gestanti e madri con bambini fino all'età di un anno;
- i) apprendisti e studenti fino all'età di 25 anni;
- j) persone che prestano servizio attivo in un corpo aziendale riconosciuto a livello cantonale e federale;
- k) i membri dello stato maggiore di condotta comunale ed i membri della commissione di sicurezza.

²L'esonero dalla tassa d'esenzione vale anche per il rispettivo coniuge o partner (art. 5) ad eccezione delle categorie citate nelle lett. f), g) e h) dell'art. 41.

Il Municipio può esonerare ulteriori gruppi di persone dalla tassa d'esenzione.

Art. 41 Utilizzo tasse e multe

¹I proventi delle tasse d'esenzione e delle multe sono utilizzati esclusivamente a beneficio del servizio pompieri e dell'approvvigionamento idrico antincendio. Eventuali avanzi vanno messi in riserva.

Art. 42 Incasso tasse e multe

¹L'incasso della tassa d'esenzione e delle multe spetta all'amministrazione comunale.

Art. 43 Amministrazione

¹L'amministrazione finanziaria delle entrate e delle uscite del ramo pompieri è affidata all'amministrazione comunale.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI


Art. 44 Disposizioni finali

¹Per quanto non elencato in questa ordinanza o se singole disposizioni sono in contrasto con il diritto superiore, si applica il diritto superiore.

Art. 45 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore dopo l'approvazione del Municipio.

Approvata dal Municipio il 1° dicembre 2025.


Fernando Giovanoli
Sindaco




Giulia Giovanoli
Segretaria comunale